

ABROGATA

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Servizio Danni
Divisione r.c.a., reclami e
tutela del consumatore

Roma 30 NOV. 1995

Prot. n. 587472 Allegati

CIRCOLARE N. 260

Alle Imprese di Assicurazione
autorizzate all'esercizio del ramo
R.C.Auto
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia
delle Imprese aventi la sede legale
in un altro Stato Membro della U.E.
che operano nel ramo R.C.Auto
sul territorio della Repubblica
in regime di stabilimento
LORO SEDI

Alle Imprese di Assicurazione
aventi la sede legale
in un altro Stato Membro della U.E.
che operano nel ramo R.C.Auto
sul territorio della Repubblica
in regime di libera prestazione di servizi
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Dir. Generale delle Assicurazioni Private
Via Sallustiana, 51
00187 ROMA

All'Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
ANIA
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

Allo SNA
Via Lanzone, 2
20123 MILANO

All'UNAPASS
Via Boncompagni, 60
20139 MILANO

OGGETTO: Art. 126 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175 - disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria RCAuto.

A seguito della emanazione del decreto legislativo in oggetto pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 114 del 18 maggio 1995, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita, questo Istituto ritiene di dover fornire indicazioni idonee a conseguire una uniformità di applicazione da parte degli operatori e consentire l'armonizzazione del previgente sistema con le nuove disposizioni e la necessaria trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati

1. Attestato di rischio

L'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, così come sostituito dall'art. 126 in oggetto, stabilisce che le imprese debbano rilasciare al contraente una attestazione che indichi, tra l'altro, "il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, secondo modalità indicate dall'ISVAP".

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare le autovetture per le quali il nuovo testo dell'art. 12 della legge 990/69, così come sostituito dall'art. 126 del d. lgs 175/95, prevede che debbano essere assicurate con clausole di "bonus/malus" o di "franchigia", si osserva che mentre nel regime previgente, essendo le imprese obbligate ad adottare la medesima clausola "bonus/malus", l'attestato di rischio si limitava ad indicare la classe di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, la nuova disciplina stabilisce che l'attestazione deve espressamente indicare anche il numero dei sinistri verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di rilascio del documento assicurativo.

Per sinistri verificatisi l'Istituto ritiene che debbano intendersi i sinistri denunciati con seguito, e pertanto i sinistri pagati e quelli per i quali le imprese, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento, abbiano ravvisato un certo fondamento delle stesse in termini di risarcibilità del danno e abbiano di conseguenza provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno, con esclusione, pertanto, delle denunce meramente cautelative.

L'indicazione sull'attestazione di rischio dei sinistri verificatisi, così come sopra qualificati, ha la finalità di consentire una rappresentazione più completa e attendibile della sinistrosità pregressa.

L'attestato di rischio deve contenere le seguenti distinte indicazioni:

- a) numero dei sinistri che abbiano dato luogo ad un pagamento;
- b) numero dei sinistri riservati con danni a persona;
- c) numero dei sinistri riservati con soli danni a cose.

La formulazione delle clausole di "bonus/malus" e di "franchigia" da parte delle imprese deve seguire criteri di trasparenza. In particolare per la clausola di "bonus/malus" devono essere indicati in modo chiaro la tipologia dei sinistri che comportano l'applicazione del malus, i coefficienti di premio relativi a ciascuna classe di merito nonché le regole evolutive. Con il venir meno del mantenimento di una clausola "bonus/malus" uniforme per tutte le imprese si pone il problema di dare un significato alla disposizione di cui alla lettera d) del sopra richiamato nuovo testo dell'art. 2 là dove si prevede che l'attestazione deve indicare non solo la classe di merito di provenienza ma anche quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva. Pertanto, in presenza di possibili clausole "bonus/malus" che presentino un diverso numero complessivo di classi di merito, le imprese che eventualmente apportino dette modifiche alla previgente clausola bonus/malus, debbono prevedere regole di corrispondenza tra le nuove classi bonus/malus e quelle stabilite con delibera CIP del 5 maggio 1993 e fare espressa menzione sull'attestato di rischio anche della classe di assegnazione spettante secondo queste ultime classi.

Saranno in tal modo preservate le ragioni di trasparenza che debbono guidare gli assicurati nella scelta delle tariffe r.c. auto nonché consentite più complete valutazioni in ordine alla convenienza delle differenti proposte assicurative offerte dal mercato.

Nel caso che un sinistro riservato, che abbia dato luogo alla applicazione del malus, venga successivamente eliminato come senza seguito e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario le imprese dovranno prevedere le modalità per il rimborso del maggior premio pagato.

E' opportuno ricordare che la sanzione per il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria il cui importo viene aumentato dal citato art. 2 da Lire 50.000 a Lire 1.000.000 per ogni attestazione non rilasciata e che all'obbligo di rilascio di tale documentazione corrisponde analogo obbligo per l'assicuratore di tenere conto della sinistrosità derivante dall'attestato, obbligo che, se pur non espressamente sanzionato, è soggetto alle generali sanzioni previste dal T.U. - art. 115 così come richiamato dall'art. 141 del citato d. lgs. n. 175.

2. Durata della tariffa e pubblicizzazione presso le agenzie

L'Istituto ritiene necessario che le tariffe predisposte dalle imprese vengano rese note al pubblico tramite affissione in appositi congrui spazi presso ogni agenzia, o qualunque altro luogo comunque abilitato alla emissione o consegna dei contratti de quo, onde consentire a coloro che intendono assicurarsi una agevole lettura ed una pronta conoscenza delle tariffe dei premi e delle relative condizioni di polizza, con specifica evidenza, da conseguirsi anche con diversi caratteri tipografici, delle nuove clausole di esclusione e rivalsa che eventualmente le imprese avessero ritenuto di adottare.

L'Istituto, inoltre, pur considerando che le imprese sono ora libere di determinare la durata delle proprie tariffe, essendo venuto meno il principio indicato dal vecchio testo dell'art. 11 della Legge 990/69 della durata non inferiore all'anno delle condizioni contrattuali e di tariffa, ciò non di meno ritiene necessario che delle tariffe stesse venga indicata chiaramente la durata prestabilita, che peraltro costituisce come è noto uno degli elementi essenziali di una costruzione tariffaria tecnicamente corretta, così da consentire agli assicurati la

possibilità di effettuare confronti tra le varie proposte assicurative offerte dal mercato e di fare affidamento sul mantenimento delle stesse per un dato periodo di tempo. Le imprese restano parimenti libere di apportare modifiche alle tariffe e condizioni di polizza da loro stabilite, ma tali modifiche debbono essere rese note nei luoghi e nelle forme sopra indicati, con un anticipo di almeno sessanta giorni rispetto all'entrata in vigore delle variazioni che vanno anche esse pubblicizzate.

3. Flessibilità tariffaria

Il nuovo testo dell'art. 11 della Legge 990/1969, così come sostituito dall'art. 126 del decreto legislativo 1995/175, prevede che le imprese sono tenute ad accettare le proposte per l'assicurazione obbligatoria loro presentate secondo le condizioni di polizza e le tariffe "che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente" per ogni rischio r.c. auto.

Essendo stato previsto un obbligo di stabilire preventivamente le tariffe, ne deriva che le stesse debbano poi essere applicate dalle imprese in conformità al richiamato obbligo di legge.

In linea generale la tariffa prestabilita va dunque osservata senza possibilità per le imprese di applicare sconti generalizzati che contrastino con l'obbligo della preventiva determinazione delle tariffe.

Le imprese che ne ravvisino l'opportunità possono tuttavia prevedere criteri tecnici e commerciali sulla base dei quali apportare riduzioni dei premi. Dette riduzioni peraltro possono essere applicate in un limitato numero di casi e comunque in misura tale da non alterare l'equilibrio tecnico e il fabbisogno tariffario che l'impresa ritiene necessario conseguire.

Le imprese che vorranno adottare la flessibilità tariffaria dovranno dunque prevedere nelle direttive impartite alla propria rete agenziale che la società si riserva di fare degli sconti, la percentuale massima dello sconto nonché la percentuale massima di contraenti ai quali lo sconto può essere concesso e le motivazioni tecnico-commerciali dello stesso. Di ciò le imprese debbono dare tempestiva informazione all'ISVAP, trasmettendo altresì una nota tecnica dalla quale possa desumersi che gli sconti, avuto riguardo alla loro incidenza percentuale, al numero di casi in cui possono essere praticati, alla distribuzione territoriale, sono stati previsti in armonia con una costruzione tariffaria tecnicamente corretta ed equilibrata.

In considerazione di quanto sopra questo Istituto ravvisa l'esigenza che la necessaria concorrenza, più che su di un regime generalizzato di sconti che possono minare la stabilità delle imprese e con essa vanificare la garanzia degli assicurati, si eserciti attraverso un più efficiente servizio e una più soddisfacente qualità dello stesso.

4. Tariffe che prevedono l'applicazione combinata della clausola bonus/malus e della franchigia

Si ritiene che l'applicazione combinata delle due formule bonus/malus e franchigia prese in considerazione dal nuovo testo dell'art. 12 della Legge 990 possa essere ammissibile,

dandosi luogo in tal caso solo ad un utilizzo simultaneo di entrambe le due clausole previste dal citato art. 12.

Per quanto riguarda la clausola di franchigia, pur essendo venuto meno il potere di fissare importi minimi così come avveniva nel sistema previgente, si ritiene necessario sottolineare la necessità che la stessa sia fissata per importi tali che, da un lato, non snaturino la funzione giuridico-economica dell'assicurazione e, dall'altro, consentano di conseguire una effettiva e significativa partecipazione dell'assicurato all'andamento del suo rischio, di modo che possa escludersi al tempo stesso la possibilità che di fatto si adottino tariffe fisse.

5. Passaggio dalla tariffa con clausola di franchigia alla tariffa con clausola bonus-malus

Per quanto concerne il passaggio di contratti stipulati con formula di franchigia a contratti stipulati con formula bonus-malus le imprese dovranno prevedere nelle proprie condizioni di contratto le relative regole e modalità in modo da dare certezza dell'inserimento del contratto in un'unica classe di ingresso oppure in più classi di ingresso determinate, queste ultime, sulla base della sinistrosità risultante dall'attestato di rischio e dalle eventuali dichiarazioni dell'assicurato effettuate ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Le disposizioni di cui alla presente circolare sono da valere anche per le imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel ramo R.C.A., trattandosi di disposizioni che attengono ad una assicurazione obbligatoria.

Il Presidente

